



«Fatturazione Elettronica: situazione nazionale, a pochi mesi dall'adozione obbligatoria»



«C.C.I.A.A. di Viterbo»

28-11-2019


Dott. Alessandro Graziano

Dottore Commercialista e Revisore Legale


Alcuni dati sui primi 6 mesi di adozione:



Alcuni dati sui primi 6 mesi di adozione:




Alcuni dati sui primi 6 mesi di adozione:



I primi 6 mesi di F.E.: alcune considerazioni...

- Siamo il primo paese, in Europa, a coprire con un obbligo normativo, l'area delle transazioni commerciali private e pubbliche con un documento elettronico in formato elaborabile
- Gli scarti dei primi mesi di adozione sono molto contenuti, forti dell'esperienza F.E. verso la P.A., degli anni precedenti;
- Il fenomeno «digitale», si estende anche alle modalità di pagamento:



Dott. Alessandro Graziano - La Fatturazione Elettronica

28/11/2019

I primi 6 mesi di F.E.: vantaggi percepiti

Sul CICLO PASSIVO:

- Benefici nella gestione ciclo passivo (ricezione dei documenti);
- Maggiore velocità nella registrazione dei documenti contabili;
- Semplificazione nel processo di controllo e verifica della fattura;
- Processo di approvazione del pagamento

Sul CICLO ATTIVO:

- Riduzione dei tempi di pagamento;
- Riconciliazione dei pagamenti

...naturalmente, la percezione dei benefici è «amplificata» da quelle aziende che hanno una dotazione tecnologica adeguata...

I primi 6 mesi di F.E.: svantaggi percepiti

Sia sul CICLO PASSIVO che sul CICLO ATTIVO:

Alcune aziende dichiarano di non avere tratto alcun beneficio, da tale processo

--> Appesantimento delle attività gestionali, dovuto soprattutto ad una concezione ancora «cartacea» del fenomeno.

...naturalmente, la percezione dei svantaggi è «amplificata» da quelle aziende che NON hanno una dotazione tecnologica adeguata...

Dati aggiornati al 30 settembre 2019...

(fonte: Avanzamento Digitale Italia)

^ Milioni di fatture gestite

📅 Ultimo aggiornamento : 30/09/2019


Numero totale

141

Milioni di fatture elettroniche gestite dal Sistema di Interscambio (SDI)

Dati aggiornati al 30 settembre 2019...

(fonte: Avanzamento Digitale Italia)



File fattura ricevuti dal Sistema di Interscambio (SDI), con dettaglio della quota di file fattura scartati

Aspetti operativi, problematiche e chiarimenti riscontrati



1. L'assolvimento dell'Imposta di Bollo:

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con le modalità disciplinate dall'art. 6 del D.M. 17/06/2017, in seguito modificato dal D.M. 28/12/2018, e chiarito dalla FAQ aggiornata al 17/01/2019:

- Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse in ciascuno trimestre solare va effettuato entro il 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
- L'Agenzia delle Entrate, sul portale «Fatture e Corrispettivi», mette a disposizione una sezione per il calcolo automatico (e generazione del relativo F24) dell'imposta da assolvere.
- Codice Tributo 2523, con possibilità di ravvedimento operoso

2. Indicazione del contributo Enasarco:

Il contributo Enasarco non è un tipico contributo destinato ad una «Cassa Previdenziale», ma la sua gestione è simile a quella di una «ritenuta».

Per poter rappresentare nella F.E. il contributo Enasarco è possibile utilizzare il campo «Altri dati gestionali», come di seguito esposto:

- 2.2.1.16.1. <Tipo Dato>= Cassa-Prev
- 2.2.1.16.2.<Riferimento Testo>= ENASARCO
- 2.2.1.16.3.<Riferimento Numero>= Importo Contributo
- 2.2.1.16.4.<Riferimento Data>= il campo può NON essere valorizzato

3. Indicazione delle spese anticipate, in nome e per conto:

- Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purché opportunamente documentate.
- Come precisato dalla FAQ n. 51 del 21 dicembre 2018, una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").
- Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

4. La registrazione dell'indirizzo telematico

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art.1, comma 1

➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

➔ [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il tuo sistema di fatturazione elettronica riceverà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 01924040569

Canale/Indirizzo registrato: M5UXCR1

☒ Codice Destinatario:

M5UXCR1

☐ PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Aggiorna

Elimina

5. I codice destinatari «generici»:

- «0000000» (sette zeri): in caso di irreperibilità del Codice Destinatario del cliente, oppure in caso di cliente Privato;
- «XXXXXXX»: in caso di invio di F.E. ad un soggetto Comunitario o Extra-Comunitario: è una facoltà del soggetto emittente che , in tal caso, sarà esonerato dall'adempimento dell'Esterometro (ma non dal modello Intra)

6. Termini di emissione delle F.E.:

| Tipologia di emissione della fattura elettronica | Termine di emissione previsto |
|--|---|
| Fattura immediata | 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione/data documento |
| Fattura differita | giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione |

- Dal 30/09/2019 (MENSILI, per i TRIMESTRALI era il 30/06/2019) è terminato il termine di «moratoria», pertanto, da tale data sono in vigore i termini sopra descritti;
- Per le differite, è possibile indicare anche la data dell'ultimo «trasporto» effettuato, così come è possibile emettere n. 2 fatture differite nello stesso mese (Interpello n. 437) fermo restando il termine di invio sopra descritto.
- Il ritardo nella trasmissione della fattura elettronica è sanzionato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 471/1997, il cui comma 1 prevede una sanzione amministrativa compresa fra il **90% e 180% dell'imposta relativa all'imponibile** non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che **"la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo"**

7. Operazioni Reverse Charge: NO F.E. allo Sdi, per l'Autofattura

Siamo nell'ambito delle operazioni soggette ad inversione contabile (Reverse Charge, art. 17, comma 5 ss. e articolo 74, comma 7 e 8):

NON esiste alcun obbligo di inviare la relativa «autofattura» allo S.d.i. (aggiornamento Faq. AdE n. 36 del 19/07/2019); è sufficiente annotare nei registri come se il documento fosse «virtualmente» integrato.

Riflessioni sul processo di digitalizzazione, nell'immediato futuro...




...in considerazione della Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019)

Obiettivo Fisco: recupero di 1,5 miliardi di gettito Iva

- Sono in arrivo 55mila lettere del Fisco, innescate dall'incrocio dei dati della fattura elettronica. Destinatari: imprese, professionisti e autonomi che hanno emesse fatture in formato digitale Xml senza poi presentare la comunicazione della Li.Pe. Iva.
-tendenzialmente senza versare l'imposta
- Invito a regolarizzare (inviando le Comunicazioni) entro il 30-04-2020

(fonte Il Sole 24 Ore – 18-11-2019)

Il gettito dell'Iva derivante da scambi interni su base mensile. Variazione % su base annua e dati 2018-2019 in milioni di euro. (Fonte: elaborazione su dati Dip. Finanze, Bollettino entrate tributarie)



Dott. Alessandro Graziano - La Fatturazione Elettronica

28/11/2019

1. Corrispettivi Telematici

- Obbligatori dal 01/07/2019, per alcuni soggetti: volume di affari superiori a 400.000 Euro nel 2018, carburanti etc..
- Per i soggetti obbligati dal Luglio 2019, è in vigore, fino al 31/12/2019 un periodo di moratoria, dove possono se non ancora dotati di RT, caricare «manualmente» sul portale Fatture e Corrispettivi i dati mensili, entro il mese successivo a quello di riferimento.
- **Obbligo generalizzato per tutte le aziende dal 01/01/2020;**
- Credito di imposta per l'acquisto di RT (Euro 250,00) o per l'aggiornamento dei Registratori in uso (Euro 50,00)
- Ci sono delle operazioni da eseguire prima della messa in funzione dei RT, sul portale Fatture e Corrispettivi; pertanto è bene essere pronti pe tempo ed iniziare fin da subito il processo di aggiornamento tecnologico.

1. Corrispettivi Telematici

FISCO

Corrispettivi telematici anche per i forfetari dal 2020

Per i primi sei mesi si applicano però le semplificazioni del «periodo transitorio»

/ Corinna COSENTINO e Paola RIVETTI

Venerdì, 25 ottobre 2019



A partire dal **1° gennaio 2020**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore anche per i soggetti passivi IVA che, nel 2018, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, compresi coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.

Infatti, nonostante questi ultimi non addebitino l'IVA in rivalsa e siano **esonerati** dalla fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei "corrispettivi telematici". Dal 2020, dunque, saranno tenuti ad adempiere i nuovi obblighi nel rispetto della disciplina generale dettata dall'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

2. F.E. e Sistema Tessera Sanitaria

E' confermato, anche per l'anno 2020, il DIVIETO di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, ad esclusione della descrizione e del Codice Fiscale del cliente, delle fatture ricevute dagli operatori sanitari

3. Consultazione e privacy, nella F.E.

FISCO

Sotto la lente del Fisco tutti i dati delle fatture elettroniche

Per effetto del decreto fiscale, anche in assenza di adesione al servizio di consultazione potrebbe essere memorizzato l'intero file fattura

/ Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Martedì, 29 ottobre 2019



La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato scorso, del **decreto fiscale** (DL 26 ottobre 2019 n. 124), potrebbe far sorgere alcuni dubbi in ordine all'impianto stesso del servizio di **consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche, atteso che Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate avranno titolo a **memorizzare**, "fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento" o fino alla "definizione di eventuali giudizi" (art. 14 del decreto), l'intero file XML delle fatture elettroniche, comprendente, quindi, anche i dati "descrittivi" della fattura, che, secondo quanto previsto dal provv. 21 dicembre 2018 n. 524526, non potrebbero essere conservati per la consultazione, in assenza dell'adesione del soggetto passivo (o del consumatore finale).

3. Consultazione e privacy, nella F.E.

I file delle F.E. acquisiti verranno memorizzati **fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento** ovvero **fino alla definizione di eventuali giudizi**, al fine di essere utilizzati:

- Dalla GdF, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria
- Dall'AdE e dalla GdF, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali

Tali soggetti dovranno adottare «idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati», sentito il Garante per la protezione dei dati personali